

Informazioni societarie

START S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ASCOLI PICENO (AP) CENTRO SERVIZI COMUNALI cap 63100 frazione:
MARINO DEL TRONT

Indirizzo PEC: START.SPA@POSTCERT.IT

Codice fiscale: 01598350443

Numero REA: AP - 158464

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	6
Statuto	6

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01598350443
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO
Precedente numero di iscrizione: AP-1999-5202
Data iscrizione: 10/03/1999

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/03/1999

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 30/12/1998

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1999
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 1

Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
. LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DEI PUBBLICI SERVIZI ORDINARI DI TRASPORTO PERSONE (URBANI, SUBURBANI ED EXTRAURBANI DI CONCESSIONE MINISTERIALE, REGIONALE, SCOLASTICI, STAGIONALI);
. L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO LOCALE;
. LA GESTIONE DI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON O SENZA CONDUCENTE.
LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, SVOLGERE I SEGUENTI SERVIZI:
- GESTIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DI SERVIZI TURISTICI IN GENERALE, NONCHE' L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA INERENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO;
- PRESTAZIONE DI SERVIZI DI OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONI E COLLAUDI PER I PROPRI MEZZI E PER CONTO TERZI;
- RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I PROPRI MEZZI, PER QUELLI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI CHE ADERISCONO ALLA SOCIETA';
- GESTIONE DI AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PARCHEGGI, AUTOSTAZIONI ED AREE DI INTERSCAMBIO;
- RILEVAZIONI STATISTICO MECCANOGRAFICHE ANCHE PER CONTO DI TERZI.
LA SOCIETA', INOLTRE, AVRA' CURA DI FAVORIRE L'EFFETTIVA MOBILITA' DELLE PERSONE ANCHE DELLE AREE MARGINALI DEL TERRITORIO NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.

POTRA' REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL QUADRO DI UN SISTEMA INTEGRATO DELLE VARIE MODALITA' DI TRASPORTO AL FINE DI RENDERE EFFICIENTE ED ECONOMICO L'INTERO SISTEMA DEI TRASPORTI, CON FACOLTA' DI STIPULARE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON GLI ENTI PUBBLICI CONCEDENTI. ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMUNQUE UTILI A PROMUOVERE E CONSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI; ESSA POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE DI CAPITALI AVENTI STESSO OGGETTO E/O CONNESSO AL PROPRIO DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL C. 9 ART. 35 L. 448/2001.

NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO.

Poteri

Poteri da statuto o da patti sociali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO TASSATIVAMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IN PARTICOLARE AL CONSIGLIO SPETTA: A) DI PROMUOVERE E DI SVILUPPARE TUTTE LE OPERAZIONI INDICATE NELL'ART. 3; B) DI PROCEDERE A TRANSAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE ED ALIENAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, SENZA ECCESSIONI DI SORTA, NONCHE' DI ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE; C) DI AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DD.PP., DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE CON BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E QUALUNQUE ALTRO ENTE O SOCIETA' FINANZIARIA SIA PUBBLICA, CHE PRIVATA, SIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE CORRENTE, CHE PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI IMMOBILI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN GENERE, DI COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE CON L'ISTITUTO DI EMISSIONE ED OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO; D) DI CONSENTIRE ISCRIZIONI, SURROGHE E QUALSIASI ANNOTAZIONE IPOTECARIA, RINUNCIARE ALLE IPOTECHE LEGALI ESONERANDO I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, IL DIRETTORE DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED OGNI ALTRO ENTE PUBBLICO O PRIVATO DA OGNI RESPONSABILITA'; E) DI REDIGERE IL BILANCIO E PRESENTARLO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; F) DI NOMINARE IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'; G) DI NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI ED AGENTI OPERANTI NELLA SFERA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'; H) DI DELIBERARE SULLE AZIONI GIUDIZIARIE IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE E DI QUALUNQUE NATURA SU COMPROMESSI E TRANSAZIONI E NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI. LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO PER OGNI SEDE SIA AMMINISTRATIVA CHE CONTENZIOSA, SONO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE IL PRESIDENTE HA LA FACOLTA' DI INCASSARE TUTTE LE SOMME DOVUTE PER QUALUNQUE TITOLO DA MINISTERI, REGIONI, PROVINCE E COMUNI E, IN GENERALE, DA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE E DA TERZI; DI EMETTERE, ACCETTARE E GIRARE MANDATI ED ASSEGNI. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LE FACOLTA' PREDETTE SONO ESERCITATE DA UNO DEI VICE PRESIDENTE O DAL DIRETTORE GENERALE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ANCHE DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE LIMITAZIONI CHE CREDERA' OPPORTUNE AI VICE PRESIDENTE E/O DIRETTORE GENERALE. PER LA PRIMA VOLTA IL PRESIDENTE ED I DUE VICE PRESIDENTE SONO NOMINATI AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Modifiche statutarie, atti
e fatti soggetti a
deposito**

* MODIFICA ART. 8-11-12-14-15-16-17-18-20-22-24-31- DELLO STATUTO

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 31-12-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-12-2007

detto complesso e sopraelevazione è stato rilasciato permesso di costruire n.117 in data 29 dicembre 2006;

- che il complesso immobiliare sito a San Benedetto Del Tronto è stato edificato in forza di autorizzazione edilizia n.128 del 16 maggio 1986 pratica edilizia A7932 e successiva variante n.44 del 23 marzo 1987 pratica A8598;

inoltre dichiarano e garantiscono che a tutt'oggi non sono state eseguite negli immobili stessi opere o varianti soggette ad autorizzazioni o concessioni in sanatoria e che relativamente ai medesimi non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della legge 28/2/1985 n. 47.

Il presente atto è sospensivamente condizionato alla mancata opposizione da parte dei creditori alle delibere di fusione di cui in premessa.

I comparenti ne chiedono tuttavia l'immediata iscrizione nel registro imprese alla luce dell'orientamento giurisprudenziale (App. Milano 27 marzo 1986) citato in premessa.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sottoscritto alle ore dieci.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su quattro fogli per quattordici pagine è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Firmato: Arrigo Silvestri - Gianfranco Sofia - Nazzareno Cappelli

ALLEGATO "B" AL N.25428 DELLA RACCOLTA

STATUTO della Società START S.p.A.
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita tra:

- Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
- Comune di Ascoli Piceno
- Comune di S.Benedetto del Tronto
- Comune di Acquasanta Terme
- Comune di Arquata del Tronto
- Comune di Castel di Lama
- Comune di Castorano
- Comune di Colli del Tronto
- Comune di Monsampolo del Tronto
- Comune di Monteprandone
- Comune di Spinetoli
- Azienda Multi Servizi S.p.A. di S.Benedetto del Tronto

una società per azioni, a prevalente capitale pubblico ai sensi della Legge n. 142/90, nominata "**START S.p.A.**" con la sigla sociale "**START**", con la quale si intende altresì indicare il nome della società a tutti gli effetti commerciali.

ART. 2 - SEDE

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 31-12-2007

La società ha sede legale in Ascoli Piceno all'indirizzo comunicato al Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, agenzie e rappresentanze anche altrove e sopprimere quelle esistenti.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- la gestione e l'esercizio dei pubblici servizi ordinari di trasporto persone (urbani, suburbani ed extraurbani di concessione ministeriale, regionale, scolastici, stagionali);
- l'esercizio del trasporto ferroviario locale;
- la gestione di servizi di autonoleggio da rimessa con o senza conducente.

La società potrà, inoltre, svolgere i seguenti servizi:

- gestione di agenzie di viaggio e turismo e di servizi turistici in generale, nonché l'attività di intermediazione e consulenza inerenti l'attività di trasporto;
- prestazione di servizi di officina: manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e collaudi per i propri mezzi e per conto terzi;
- rifornimento carburante per i propri mezzi, per quelli di proprietà degli Enti che aderiscono alla società;
- gestione di aree di sosta attrezzate, parcheggi, autostazioni ed aree di interscambio;
- rilevazioni statistiche meccanografiche anche per conto di terzi.

La società, inoltre, avrà cura di favorire l'effettiva mobilità delle persone anche delle aree marginali del territorio nel quadro della Programmazione Regionale, Provinciale e Comunale.

Potrà realizzare e gestire servizi e tecnologie innovative nel quadro di un sistema integrato delle varie modalità di trasporto al fine di rendere efficiente ed economico l'intero sistema dei trasporti, con facoltà di stipulare convenzioni e contratti di servizio con gli Enti Pubblici concedenti.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, comunque utili a promuovere e conseguire gli scopi sociali; essa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese di capitali aventi stesso oggetto e/o connesso al proprio direttamente e/o indirettamente nel rispetto delle previsioni di cui al c. 9 art. 35 L. 448/2001.

Nel rispetto delle norme di leggi Nazionali e Regionali in materia di organizzazione ed affidamento dei servizi, la Società potrà compiere ogni operazione finalizzata all'ottenimento dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita per tutto il 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO AZIONI
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 15.175.150,00 (Quindicimilionicentostantacinquemilacentocinquanta) diviso in 303.503 (Trecentotremilacinquecentotre) azioni ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (Cinquanta), interamente sottoscritto e versato.

ART. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Il possesso delle azioni implica l'accettazione integrale del presente statuto sociale.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sociale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione da parte della società.

Sulle somme versate dai soci, a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un interesse, da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non inferiore al tasso legale.

ART. 7 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

ART. 8 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONI

Ciascun socio ha diritto di essere preferito nell'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione che altro socio voglia trasferire a terzi.

Qualora il socio intenda cedere le proprie azioni ed i diritti di opzione, dovrà prima, con raccomandata A.R. da inviare al Consiglio di Amministrazione, interpellare gli altri soci indicando il numero dei titoli e dei diritti offerti in vendita ed il nominativo cui intende venderli ed il prezzo richiesto.

Gli altri soci avranno diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R., inviata dal socio che vende, dovrà a sua volta informare, con lettera raccomandata A.R., tutti i soci del numero delle quote offerte in vendita ed il prezzo richiesto.

I soci, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita, comunicata dal Consiglio di Amministrazione, saranno tenuti a dichiarare, a pena di decadenza, con lettera raccomandata A.R., da inviare al Consiglio di Amministrazione, che intendono esercitare la prelazione di loro spettanza e, ove lo ritengano, anche la prelazione sull'acquisto di azioni o diritti di opzione che risultasse non esercitata da altri.

Scaduto il termine anzidetto, il socio offerente sarà libero, nei successivi 30 giorni, di vendere al nominativo indicato nella comunicazione di cui sopra, ed allo stesso prezzo, le azioni ed i diritti di opzione per i quali non sia stato esercitato da altri soci il diritto di prelazione.

Decorso i 30 giorni i titoli ed i diritti invenduti saranno nuovamente soggetti alle norme di questo articolo.

Il prezzo delle azioni sulle quali verrà esercitato il diritto di prelazione sarà determinato in base al valore reale delle azioni stesse al momento dell'esercizio del diritto.

In mancanza di accordo il prezzo verrà determinato da un Collegio arbi-

trale composto da 3 membri nominati dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

Il Collegio arbitrale giudicherà quale amichevole composizione e la sua decisione sarà inappellabile.

Le spese di valutazione saranno per metà a carico dei soci che intendono acquistare, nella proporzione dei titoli che a loro rispettivamente spettano, e per l'altra metà a carico della parte venditrice.

La prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui il proprietario intenda trasferire a titolo gratuito o senza corrispettivo, per mutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione o per cessione di beni.

Lo stesso diritto di prelazione, da esercitarsi nei modi e condizioni tutte di cui sopra, viene attribuito da ciascun socio agli altri per l'ipotesi in cui lo stesso non intendesse esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c., per l'ipotesi di aumento di capitale sociale, ma intendesse comunque trasferirlo.

I diritti non esercitati spettano in prelazione agli altri soci che abbiano sottoscritto l'intera parte di competenza e ne abbiano fatto richiesta in tale occasione, alle stesse condizioni iniziali di collocamento offerte dalla società e in proporzione alle azioni possedute dopo l'esercizio dell'opzione.

In caso di aumento del capitale sociale dovrà essere concesso ai soci, per l'esercizio del diritto di opzione, un termine non inferiore a 60 giorni dalla iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese, prorogato automaticamente in relazione al termine necessario per esercitare la prelazione, di cui sopra, ed alla sottoscrizione nei 10 giorni successivi all'esercizio della prelazione.

Sono fatti salvi i limiti di cui all'art. 22 della Legge 142/90.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere - su delibera degli amministratori - a norma e con le modalità di legge e nei limiti indicati all'art. 2412 c.c., obbligazioni nominative o al portatore.

La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve in ogni caso risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del c.c.

ART. 10 - STRUMENTI FINANZIARI

La Società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346 ultimo comma, 2349, 2351 ultimo comma del codice civile.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio Sindacale.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rap-

presentare con delega scritta anche da soggetto non socio, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della società.

La stessa persona non può rappresentare, per delega, in Assemblea, più di due soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea viene fatta con avviso, pubblicato su uno dei seguenti quotidiani locali: Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Corriere Adriatico almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente, oltre all'ordine del giorno, anche il luogo la data e l'ora della riunione.

In alternativa è data la facoltà di effettuare la predetta convocazione mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere fissata la data di seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà essere tenuta lo stesso giorno della prima convocazione.

Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, quarto comma C.C.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.

Qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, il termine di cui sopra può essere elevato a 180 giorni; in questo caso deve essere fatta segnalazione nella relazione degli Amministratori..

E', inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Essa delibera in prima convocazione con il 51% del capitale sociale ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale presente.

All'Assemblea ordinaria sono demandati tutti i compiti previsti dal Codice Civile e dalle norme legislative in materia.

ART. 15 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; in seconda convocazione con tanti soci rappresentanti il 51% del capitale sociale.

Essa delibera in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ed in assenza di questo da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un notaio nelle Assemblee straordinarie.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, ed in particolare che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 17 – MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori designa fra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Vice Presidenti, nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) se lo ritiene opportuno approva il regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera su ogni oggetto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, in particolare delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della società;
- c) sull'emissione di obbligazioni convertibili;
- d) sull'aumento di capitale sociale;
- e) sulla fusione con altre società;

- f) sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - g) sulla indicazione del soggetto che assume la rappresentanza della società;
 - h) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - i) sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - j) sul trasferimento della sede sociale.
- Si applica in ogni caso l'art. 2436 del codice civile.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 18 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Fra i suddetti membri l'Assemblea dei Soci nomina un Presidente e n. 2 Vice Presidente.

In caso di ingresso nella compagine sociale di un nuovo azionista l'Assemblea valuterà l'opportunità di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

ART. 19 – DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore si provvede a norma dell'art. 2386 C.C..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 20 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 2381 del c.c. – può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre dei suoi componenti.

ART. 21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri del Consiglio o dalla maggioranza del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o altri mezzi purché garantiscano l'avenuto ricevimento tre giorni liberi prima, e nei casi di urgenza con telegramma o fax almeno un giorno prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si considera comunque valido quando sono presenti tutti i componenti degli organi sociali e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti proposti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità dei voti prevarrà la deliberazione per la quale ha votato chi presiede.

Le deliberazioni sono fatte risultare in apposito verbale che viene firmato da chi presiede il Consiglio e da chi funge da segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo amministrativo possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

ART. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge e dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio spetta:

- a) di promuovere e di sviluppare tutte le operazioni indicate nell'art. 3;
- b) di procedere a transazioni, acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, senza eccezioni di sorta, nonché di assumere obbligazioni anche cambiarie;
- c) di autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa DD.PP., di compiere qualsiasi operazione con banche e istituti di credito e qualunque altro ente o società finanziaria sia pubblica, che privata, sia per il finanziamento della gestione corrente, che per il finanziamento di acquisti di immobili, automezzi ed attrezzature in genere, di compiere qualunque operazione con l'Istituto di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato;
- d) di consentire iscrizioni, surroghe e qualsiasi annotazione ipotecaria, rinunciare alle ipoteche legali esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o privato da ogni responsabilità;
- e) di redigere il Bilancio e presentarlo all'Assemblea dei soci;
- f) di nominare il Direttore Generale della società;
- g) di nominare e revocare rappresentanti ed agenti operanti nella sfera organizzativa della società;
- h) di deliberare sulle azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione e di qualunque natura su compromessi e transazioni e nominare arbitri amichevoli compositori.

ART. 23 - IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni sede sia amministrativa che contenziosa, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà predette sono esercitate da uno dei Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune ai Vice-Presidente e al Direttore Generale.

ART. 24 - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio o dell'Assemblea o un compenso annuale nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea.

Gli Amministratori hanno peraltro diritto al rimborso delle spese sostenute ogni qualvolta, per curare gli interessi sociali e per ragioni delle loro funzioni debbono allontanarsi dalla loro abituale residenza, tuttavia non spetta agli Amministratori alcun rimborso per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali.

ART. 25 - DIRETTORE GENERALE

La Direzione Tecnica dell'impresa sarà affidata ad un Direttore Generale che assumerà le funzioni e le responsabilità dell'esercizio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753, e del R.D. 8 Gennaio 1931, n. 148.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha designato.

Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo con parere consultivo senza avere il diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di procedere alla istituzione di uno o più settori con contestuale nomina di Direttori e Vice Direttori da assegnare a ciascun settore. In assenza del Direttore Generale - per le rispettive mansioni stabilite dall'organigramma aziendale - i Direttori o i Vice Direttori provvedono alla sua sostituzione.

Il compenso dei soggetti indicati nel presente articolo verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ART. 26 - COMPENSO AL DIRETTORE

Spetta all'Organo Amministrativo determinare il compenso da corrispondere al Direttore Generale in ottemperanza delle norme di legge e del contratto per i dirigenti.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27 - COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il compenso spettante ai Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto

della nomina.

ART. 28 – DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile ai sensi del 3° comma dell'art. 2409/bis del codice civile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399 primo comma c.c.

TITOLO VII

RECESSO

ART. 29 – DIRITTO DI RECESSO

I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c. fermo restando quando previsto dall'art. 2497 quarter c.c.

Gli amministratori – sentito il parere del collegio sindacale – determinano il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.

La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.

TITOLO VIII

PATRIMONI DESTINATI

ART. 30 – PATRIMONI DESTINATI

La società, ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c. può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo.

I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

ART. 31 – DELIBERAZIONE COSTITUTIVA DEL PATRIMONIO DESTINATO
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447 ter c.c., è adottata dall'Assemblea dei soci..

TITOLO IX

BILANCIO – UTILI

ART. 32 – BILANCIO – RIPARTIZIONE UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il Bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, seguendo criteri prudenziali ed osservando le norme di legge, corredandolo con una relazione della gestione sociale.

Il Bilancio e le relative relazioni debbono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente Statuto.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea, ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.

Gli utili di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare al Fondo Riserva Ordinaria fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, vengono assegnati ai soci, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno, salvo che l'Assemblea deliberi speciali provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni ispirate al principio di sussidiarietà, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse e nei termini designati dall'Organo Amministrativo.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno da cui divengono esigibili sono prescritti a favore del Fondo di Riserva.

TITOLO X

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

ART. 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO XI

CONTRATTI DI SERVIZIO

ART. 34 - CONTRATTO DI SERVIZIO

I Signori componenti convergono che i servizi di trasporto persone resi nell'interesse di Enti locali devono essere regolati da appositi contratti che dovranno prevedere la completa copertura dei costi effettivamente sostenuti.

Il prezzo così determinato, deve risultare al netto delle entrate relative ai titoli di viaggio e degli eventuali contributi di esercizio regionali.

La società, a tale scopo, dovrà predisporre una contabilità economica separata relativa al servizio richiesto da ciascun Comune con possibilità per il Comune richiedente di poterla certificare a proprie spese.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un Ente socio, concedente i servizi in concessione, decida di gestire nei modi previsti dalla legge 142/90 tali servizi, la società è autorizzata a restituire all'Ente - che non potrà rifiutarsi - i mezzi, gli immobili ed il personale necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

In questi casi un Collegio Peritale stabilirà il valore dei beni, che rientrano nella proprietà dell'Ente socio, con conseguente riduzione della propria quota di partecipazione alla società.

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che potessero sorgere tra la società, i soci, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, o solo tra alcuni di essi, in dipendenza del presente Statuto sono decise da un Consiglio di tre Arbitri, nominati dal

Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
Il Collegio arbitrale funziona con poteri di amichevole composizione e provvede anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

ART. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Cod. Civ. e nelle leggi speciali in materia.

Firmato: Arrigo Silvestri - Gianfranco Sofia - Nazzareno Cappelli